REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1980

che completa il regolamento (CEE) n. 797/80 recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafi 2 e 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero (3), prevede un aumento delle restituzioni ed una diminuzione dei prelievi all'esportazione per i titoli rilasciati anteriormente al 1° luglio 1980 ed utilizzati da tale data ;

considerando che nel caso dei prelievi all'esportazione il loro importo può essere inferiore a quello dell'adeguamento in questione ; che pertanto, per evitare disparità di trattamento tra gli operatori, occorre completare il suddetto regolamento, prevedendo che la differenza sia considerata come restituzione all'esportazione da concedere all'interessato e non come prelievo da riscuotere all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/80 è modificato come segue :

1. La parte di frase « su richiesta dell'interessato » di cui al paragrafo 1 è soppressa.

2. Nel paragrafo 2 è inserito, quale terzo comma, il seguente testo :

« Qualora l'importo del prelievo all'esportazione sia inferiore all'importo dell'adeguamento, la differenza tra questi due importi è considerata come restituzione all'esportazione da concedere all'interessato. In tal caso il prelievo all'esportazione non è dovuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 28. 3. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 39.